



# COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 19 del 13/04/2021**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2021, DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ARTICOLO 1 COMMI DA 816 A 847**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tedici** del mese di **aprile** alle ore **15.00**, in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

Ruscigno Daniele	Sindaco	Presente
Zanna Milena	Vice-Sindaco	Presente
Di Pilato Angela Paola	Assessore	Presente
Govoni Federica	Assessore	Presente
Soverini Christian	Assessore	Presente
Zanetti Angelo	Assessore	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Maglione Maria Consiglia, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il Sindaco/F.F. Ruscigno Daniele, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "..... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27/12/2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone" è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, di seguito denominati "enti" e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27/12/2019, articolo 1 commi da 837 a 845, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- in particolare, la citata legge 160/2019, stabilisce le tariffe standard del nuovo canone ai commi 826, 827, 841 e 842;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 aprile 2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei mercati – legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847;

**Richiamati**, in particolare, gli articoli da 47 a 53 , da 67 a 71, 82 e da 90 a 92 del citato Regolamento, che delineano il percorso di determinazione annuale delle tariffe annuali e giornaliere sia per le fattispecie previste dall'art. 1 comma 816 e seguenti Legge 160/2019;

**Evidenziato** che, a norma delle richiamate disposizione, compete – in forza del combinato disposto dagli articoli 42 lettera f ) parte finale e 48 del TUEL – a questo organo la determinazione in concreto degli elementi necessari a fissare le tariffe annuali;

**Dato atto** che il Comune di Valsamoggia, in base alla popolazione residente al 31.12.2020, ai sensi della individuazione della tariffa standard, rientra nella fascia di comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti di conseguenza le tariffe standard risultano le seguenti: tariffa standard annuale euro 50,00 mq. (art. 1 commi 826 e 841), tariffa standard giornaliera 1,20 euro al giorno (art. 1 commi 827 e 842);

**Richiamata**, altresì, la necessità di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone;

**Valutata** l'opportunità di determinare gli indici coefficienti in modo da assicurare che le tariffe unitarie siano sostanzialmente, in ogni caso in cui sia possibile farlo, in continuità con le tariffe in applicazione per i tributi e il canone previgente nell'anno 2020;

**Visti** gli allegati A-B-C e D che identificano i singoli coefficienti moltiplicatori, in modo da ottenere il risultato desiderato, distinti in ordine alla tipologia di situazione, quali esposizioni pubblicitarie, occupazioni permanenti, occupazioni temporanee, occupazioni mercatali;

**Visto** altresì l'art. 53 comma 16, legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**Visti :**

- l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 1510 comma 1 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

- il D.M. 13 gennaio 2021, che prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- il D.L. n. 41 del 22/03/2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2021;

**Dato atto** che le tariffe come indicate negli allegati, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2021;

**Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 29 settembre 2020, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2024 triennio 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 in data 24 novembre 2020, avente per oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2021-2023";

**Atteso** che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 13 in data 19 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2024-triennio 2021-2023, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
- la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel Documento Unico di Programmazione, con propria deliberazione n. 14 in data 19 marzo 2021, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

**Con voti** favorevoli unanimi, resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di determinare, ai sensi del disposto dell'articolo 48 del TUEL, le tariffe unitarie del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei mercati;
2. di stabilire, in concreto e in specifica misura, i singoli indici coefficienti specifici, per l'anno 2021, e identificati negli allegati A-B-C e D che qui si approvano come parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che con le nuove tariffe, si conferma l'invarianza di gettito rispetto all'anno 2020, come previsto dalle norme sopra citate;
4. di trasmettere, a cura del Servizio competente per materia, copia della presente deliberazione alla ditta ICA srl in qualità di concessionario della gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet istituzionale;
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

La seduta prosegue con l'esame delle "Informazioni" e "Varie" e termina alle ore 16.30.



# COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco/F.F.  
Ruscigno Daniele

Il Segretario/F.F.  
Maglione Maria Consiglia